

D.D.G. n. 84

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57 come sostituito dal comma 11, dell'art. 89 della legge regionale n° 6/2001;

VISTO l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

VISTO la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;

VISTO l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;

VISTO il D.A. n. 174 del 26/01/1974 di approvazione del piano di Fabbricazione del comune di Torregrotta;

VISTO il foglio, prot. n°11068 del 02/07/2014 pervenuto all'A.R.T.A. in data 04/07/2014 ed acquisito al prot. n°14470 in data 09/07/2014, con il quale il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del comune di Torregrotta ha trasmesso a questo Dipartimento atti ed elaborati relativi al progetto esecutivo, di cui alla delibera consiliare n° 11 del 26/03/2014, per la realizzazione di una Scuola "Materna-Elementare" sita in località Scala del comune di Torregrotta, in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001;

VISTO l'ulteriore foglio, prot. n° 7063 del 19/05/2015, pervenuto all' A.R.T.A. il 20/05/2015, ed acquisito al prot. n° 12214 in data 25/05/2015, con il quale l'Amministrazione comunale di Torregrotta ha riscontrato la richiesta di integrazione atti, formulata con nota prot. n. 15710 del 24/07/2014;

VISTO il foglio prot. n°15406 del 30/06/2015, con il quale, è stato rappresentato al comune di Torregrotta che, a seguito dell'esposto-denuncia a firma dell'Avv. Giorgio Trimarchi, (nell'interesse e su mandato della Sig.ra Lisa Rosaria) datato 21/01/2015 (A.R.T.A prot. n° 2125 del 30/01/2015), questo Dipartimento ha ravvisato l'esigenza di attivare un intervento ispettivo presso il Comune, disposto con D.D.G. n° 96 del 23/04/2015, per l'accertamento degli adempimenti comunali posti in essere, necessario al fine di poter acquisire elementi oggettivi di valutazione, per l'eventuale emissione del Decreto di approvazione della variante urbanistica, nonché dell'autorizzazione in deroga;

VISTO il foglio prot. n° 8820 del 21/04/2016, con il quale, il Servizio 5/DRU ha trasmesso gli esiti dell'indagine ispettiva, sugli accertamenti effettuati presso il comune di Torregrotta dall'Ispettore nominato con il D.D.G. n° 96/2015 e resi con nota prot. n° 8750 del 20/04/2016.

VISTE le comunicazioni prot. n° 3632, n° 3633 e n° 3634 del 28/02/2014, del comune di Torregrotta, di avviso all'avvio del procedimento di esproprio inviate alle ditte proprietarie;

VISTA l'osservazione: prot. n. 6008 del 04/04/2014 della Sig.ra Lisa Rosaria e prot. n. 5398 del 27/03/2014 della Sig.ra Nunziata Ruvolo, entrambe in ordine al procedimento espropriativo; prot. n. 8066 del 13/05/2014 della Sig.ra Nunziata Ruvolo con la quale richiede l'annullamento in autotutela della delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 26/03/2014 ed atti connessi e/o consequenziali;

VISTO il riscontro del progettista, prot. n° 9328, n° 9325 del 04/06/2014, alle osservazioni;

VISTO il riscontro del RUP, prot. n° 9451 e n° 9452 del 06/06/2014, prot. n° 9709 del 11/06/2014 in merito alle osservazioni;

VISTO la delibera n° 11 del 26/03/2014, con la quale il Consiglio comunale di Torregrotta ha approvato il progetto per la realizzazione di un plesso scolastico "Materna-Elementare", sito in località Scala del comune di Torregrotta, ed adotta la variante allo strumento urbanistico vigente

ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01.

VISTO la delibera n° 02 del 27/01/2015, con la quale, il Consiglio Comunale di Torregrotta, prende atto che il progetto per la realizzazione di un "Plesso scolastico Materna-Elementare" è stato approvato con delibera di C.C. n° 11 del 26/03/2014 ed, approva con la maggioranza qualificata la richiesta di deroga, ai sensi dell'art.16 della l.r. 78/76, e riapprova il progetto in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01;

VISTO l'istanza Sindacale del 10/02/2015, di richiesta ai sensi dell'art. 16 della l.r. 78/76;

VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78;

VISTI la certificazione resa dal Segretario comunale di avvenuta regolare pubblicazione della variante all'albo pretorio dal 28/05/14 al 17/06/14, ed il referto di pubblicazione all'albo pretorio on line Reg. n. 183 dal 19/02/2015 al 11/03/2015;

VISTA l'osservazione del 20/03/2015, in ordine al procedimento espropriativo diretto alla realizzazione di un plesso scolastico in Scala Torregrotta, a firma dell'Avv. Trimarchi Giorgio nell'interesse e su mandato della Sig.ra Lisa Rosaria;

VISTA la Delibera n° 18 del 28/04/2015, con la quale il consiglio comunale di Torregrotta ha adottato le deduzioni all'osservazione presentata dalla sig.ra Lisa Rosaria avverso la variante allo strumento urbanistico del progetto per la realizzazione di un plesso scolastico "Materna-Elementare" sito in località Scala;

VISTA la nota prot. n° 49347 del 17/03/2014 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 legge 64/74, ha rilasciato parere favorevole, in merito al progetto in argomento;

VISTA la nota prot. n° 54006 del 24/03/2014, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, di precisazione sulla destinazione d'uso dell'area della variante;

VISTO il D.D.G. n° 927 del 26/11/2010, con il quale il Dipartimento Regionale Ambiente ha rilasciato parere motivato favorevole per il "processo di VAS" sul redigendo Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n° 15961 del 03/10/2014 del comune di Torregrotta, relativa alla determinazione ed alla contestuale comunicazione di esclusione della procedura di VAS.

VISTA la nota prot. n. 9002 del 26 aprile 2016, con la quale l'unità operativa 3.1 del Servizio 3/DRU di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta di parere n° 04 del 22 aprile 2016, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis..."

Rilevato che

Il comune di Torregrotta è dotato di Piano di Fabbricazione approvato con D.A. n° 174 del 26/01/1974.

Con delibera n°11 del 26/03/2014, il Consiglio comunale approva il progetto per la realizzazione di un plesso scolastico "Materna-Elementare", sito in località Scala del comune di Torregrotta, ed adotta la variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01.

Con delibera n° 02 del 27/01/2015 il Consiglio Comunale, prende atto che il progetto per la realizzazione di un "Plesso scolastico Materna-Elementare" è stato approvato con delibera di C.C. n° 11 del 26/03/2014, chiede la deroga, ai sensi dell'art.16 della l.r. 78/76, e riapprova il progetto in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01.

La variante urbanistica adottata consiste

- *nel cambio di destinazione urbanistica da Z.T.O. C6 "Zone destinate al verde pubblico ed altre attrezzature sportive", in parte in zona a viabilità di progetto, oggi cosiddette "zone bianche" per effetto della decadenza dei vincoli ed in altra parte in zona agricola "E" e zona "C", ad aree destinate ad "Edilizia Scolastica".*
- *nella deroga all'indice di densità edilizia, di cui alla lettera c) dell'art. 15 della l.r. 78/76, da 0,75 mc/mq. a 2,012 mc./mq..*

L'area interessata dal progetto, si trova in località Scala del comune di Torregrotta, ricade nel foglio di mappa n° 1, ed è individuata con le particelle 1287, 1518, 1611, 1508, 2137, 2136, 2135, 1530, 1531, 1268.

L'area individuata è di proprietà di privati, ed è stato comunicato l'avviso del procedimento a tutte le ditte proprietarie delle particelle interessate alla procedura di esproprio, con note prot. n° 3632, n° 3633 e n° 3634 del 28/02/2014.

A seguito delle comunicazioni dell'avvio del procedimento sono state presentate n° 3 osservazioni:

1. Osservazione della Sig.ra Lisa Rosaria, prot. n° 6008 del 04/04/2014, in ordine al procedimento espropriativo, chiede di “rideterminare i valori delle aree espropriate, e conseguentemente la relativa indennità, nonché di estendere l’espropriazione alle altre aree di sua proprietà non oggetto di espropriazione”;
 - 1.1 Riscontrata dal progettista con nota prot. n° 9328 del 04/06/2014, il quale propone, per quanto attiene alla “rideterminazione dell’indennità di esproprio si ritiene accoglibile l’osservazione”; per quanto attiene “le altre particelle di proprietà, non oggetto di esproprio, non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto le particelle in argomento sono dotate di una propria autonoma individualità”;
 - 1.2 Riscontrata dal RUP con nota prot. n° 9451 del 06/06/2014, la quale osservazione viene in parte accolta, in conformità a quanto relazionato dal progettista.
2. Osservazione della Sig.ra Ruvolo Nunziata, prot. n° 5398 del 27/03/2014, in ordine all’avviso dell’avvio di procedimento di esproprio, espone che:
 1. L’opera non prevede idoneo collegamento viario ...;
 2. Il terreno della sottoscritta è coltivato con piante di alto pregio e centenarie...;
 3. La istante è nata e cresciuta nell’abitazione adiacente il terreno da espropriare....
 - 2.1 Riscontrata dal progettista con nota prot. n° 9325 del 04/06/2014, il quale propone “... di non accogliere l’osservazione relativa al punto 1) stante che l’opera progettata è munita di idoneo accesso da via pubblica; di accogliere le osservazioni di cui ai punti 2) e 3) nel senso che le stesse saranno prese in considerazione nel verbale di consistenza al momento dell’immissione in possesso.
 - 2.2 Riscontrata dal RUP, prot. n° 9452 del 06/06/2014, la quale osservazione viene in parte accolta, in conformità a quanto relazionato dal progettista.
3. Istanza a firma della Sig.ra Ruvolo Nunziata, prot. n° 8066 del 13/05/2014, con la quale richiede l’annullamento in autotutela della delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 26/03/2014 ed atti connessi e/o consequenziali.
 - 3.1 Riscontrata dal Responsabile della IV° Area Territorio ed Ambiente, con nota prot. n° 9709 del 11/06/2014, il quale ha fatto presente che“... non si ravvisano elementi per sostenere l’illegittimità della delibera in questione, non si ravvisa alcun interesse pubblico all’annullamento d’ufficio della delibera C.C. N° 11/2014. Al contrario la delibera ...ha rappresentato il presupposto necessario per la richiesta di finanziamento dell’opera pubblica predetta e pertanto l’annullamento della stessa comporterebbe un grave pregiudizio rispetto all’interesse pubblico di tutta la comunità locale, alla realizzazione di questa importante opera.”

Relativamente alle osservazioni, nulla si ha da rilevare e si prende atto delle deduzioni rese dal Progettista, dal RUP e dal Responsabile della IV° Area Territorio ed Ambiente.

Inoltre, a seguito delle pubblicazioni avvenute ai sensi dell’art. 3 della l.r. 71/78 è stata prodotta n° 1 osservazione, presentata in data 24/03/2015 ed assunta al protocollo comunale al n° 4079, dall’avv. Giorgio Trimarchi, cui ha fatto seguito la relazione del Responsabile della IV Area Territorio ed Ambiente datata 31/03/2015, allegata alla proposta sindacale di deliberazione n° 30 del 02/04/2015 approvata con deliberazione di C.C. n° 18 del 28/04/2015.

Relativamente all’osservazione, nulla si ha da rilevare e si ritiene condivisibile la deduzione del Responsabile della IV Area Territorio ed Ambiente, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 18/2015, nella quale sono stati controdedotti tutti gli argomenti trattati nell’osservazione medesima.

Ritenuto che

Il lotto di forma irregolare e pianeggiante di mq. 3.725,50, confina a sud con la via Messina, ad est con la strada di previsione che collegherà la via Palermo con la via Messina, a nord con terreni di proprietà privata, mentre ad ovest confina con il campo da tennis, terreni privati ed area di proprietà comunale pari a mq. 823.

Il progetto riguarda un plesso scolastico “Materna-Elementare, esso risulta posizionato, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia su un livello a piano terra, dimensionata ed articolata per una sezione, per quanto riguarda la scuola elementare su due livelli a piano terra e 1° piano.

La viabilità pedonale sarà caratterizzata da percorsi differenziati da quelli carrabili.

Il progetto prevede una superficie da destinare a parcheggio privato e un’area a verde adiacente al corpo ospitante la scuola dell’infanzia, in modo tale da poter essere fruita anche per attività libere all’aperto.

Indici urbanistici			
Superficie fondiaria	3.725,50 mq.		
Superfici in progetto:	volume in progetto:		
piano cantinato	475,54 mq.	piano cantinato	$475,54 \times 3,00 = 1.426,62$ mq.
piano terra	1.159,06 mq.	piano terra	$1.159,06 \times 3,00 = 4.056,71$ mq.
piano primo	<u>1.250,69</u> mq.	piano primo	$983,11 \times 3,50 = 3.440,88$ mq.
superficie totale	2.885,29 mq.	Volumetria totale	$4.056,71 + 3.440,88 = 7.497,59$ mq.
Superficie coperta totale	1.159,06 mq.		

Considerato che:

La variante approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 11/2014 e n° 02/2015 è finalizzata alla realizzazione di un plesso scolastico "Scuola Materna Elementare", in quanto, come si desume dalla stessa delibera "... attualmente la scuola elementare in località Scala è ubicata al piano terra di un immobile destinato alla civile abitazione, oltre a non soddisfare i requisiti voluti dalla normativa in materia di edilizia scolastica, sono onerosi in quanto in locazione.

L'amministrazione Comunale, vista l'opportunità presentatasi, intende partecipare al Bando Pubblico per l'ammissione del progetto a finanziamento di cui al D.D.G. n° 7143/ISTR del 23/12/2013....".

Dalla delibera n° 11/2014 e n° 02/2015 si evince inoltre che:

- il progetto ha acquisito i sotto elencati pareri:
- parere favorevole del Comando Provinciale dei VV.F. di Messina rilasciato in sede di conferenza ex art. 5 l.r. 12/11 in data 20/03/2014;
- parere favorevole "a condizione" ai fini - sanitari dell'ASP Messina, rilasciato con nota prot. n° 997 del 18/03/2014;
- parere favorevole ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 18/03/2014;
- il progetto è stato verificato positivamente in data 21/03/2014, rapporto allegato alla delibera n° 11/2014 con lettera "B";
- il progetto è stato validato favorevolmente dal RUP in data 24/03/2014, verbale di validazione allegato alla delibera n° 11/2014 con lettera "C" ;
- l'opera è prevista nel piano triennale delle OO.PP. anno 2014/2016, approvato con delibera n° 62 del 22/04/2014;
- la realizzazione del plesso scolastico è di primaria importanza per la comunità torrese e risponde all'interesse pubblico;
- non comporterà alcun decremento della dotazione complessiva degli standard di cui al D.M.1444/68.

Gli elaborati di progetto trasmessi in Assessorato risultano conformi a quelli originali depositati agli atti d'ufficio, riportanti le firme di rito, ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.E.L., certificazione resa il 24/11/2014, dal Responsabile dell'Area territorio ed Ambiente del comune di Torregrotta (il Consigliere anziano coincide con il Presidente del C.C, attestazione resa dal Segretario Comunale).

L'avviso pubblico "Riapprovazione in variante allo strumento urbanistico del progetto per la realizzazione di una scuola Materna-Elementare, sita in località Scala del comune di Torregrotta" è stato pubblicato all'Albo pretorio on line Reg. n° 183, dal 19/02/2015 al 11/03/2015.

L'area interessata alla realizzazione del plesso scolastico non è gravata da vincoli eccetto quello sismico come si evince dall'attestazione del Responsabile della IV Area Territorio ed Ambiente, per cui è stato acquisito sul progetto il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 legge 64/74, prot. n° 49347 del 17/03/2014, integrato con nota prot. n° 54006 del 24/03/2014 di precisazione sulla destinazione d'uso dell'area in variante.

Gli elaborati di progetto trasmessi in Assessorato, risultano conformi a quelli originali depositati agli atti d'ufficio, ed approvati dall'Ufficio del Genio Civile di Messina con note prot. n° 49347 del 17/03/2014 e prot. n° 54006 del 24/03/2014, certificazione resa il 24/11/2014, dal Responsabile dell'Area territorio ed Ambiente del comune di Torregrotta.

L'area in argomento non è interessata da boschi o fasce di rispetto da tutelare ai sensi di quanto previsto nella l.r. n° 16/96, modificata dall'art. 42 della l.r. n° 7/2003, né tanto meno risulta percorsa dal fuoco, né risulta censita dal corpo Forestale dello Stato o dal comune di Torregrotta con

vincoli di immodificabilità della destinazione dei suoli, come si desume dalla “Determinazione e contestuale comunicazione d’esclusione dalla procedura di VAS” resa il 03/10/2014, dal Responsabile della IV Area Territorio ed Ambiente.

Il Comune di Torregrotta ha ottenuto il parere motivato favorevole per il “processo di VAS” sul redigendo PRG, reso ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, dal Dipartimento Regionale Ambiente, con D.D.G. n° 927 del 26/11/2010.

Il Responsabile della IV Area Territorio ed Ambiente ha trasmesso stralcio dello “Schema di PRG” nella parte riguardante l’area oggetto di variante, il quale risulta che l’intervento in argomento ricade in area S/P (area destinata a servizi di progetto).

Dagli esiti ispettivi, pervenuti con nota prot. n° 8820 del 21/04/2016, inerente l’osservazione a firma Lisa Rosaria e Avv. Giorgio Trimarchi, avente come oggetto “Diffida per la correzione dell’attività amministrativa relativa al progetto per la realizzazione di un plesso scolastico “materna-Elementare” sito in località Scala . Segnalazione in merito alla bozza di PRG presentata dinanzi al C.C.” risulta che

“...omissis”

a) Per quanto attiene alle doglianze dell’esponente si ritiene utile segnalare così come riferito in sede di esame dell’osservazione a firma Lisa Rosaria (allegato “B” alla delibera C.C. n° 18 del 28/04/2015) “E’ di tutta evidenza che se con altro intervento progettuale dotato di copertura finanziaria sarà realizzata la viabilità prevista nel vigente P.di F. ciò non può che migliorare l’urbanizzazione del comparto urbanistico in argomento ed anche l’accesso alla scuola in progetto, rispondendo ancor meglio alle esigenze di pubblica utilità. Accesso ad oggi garantito a norma di legge dall’unica strada esistente – prolungamento della via Catania. A rassicurazione si precisa che il Comando provinciale dei VV.F. di Messina ha espresso, sul progetto esecutivo della realizzando scuola, il proprio parere favorevole non evidenziando in merito all’accesso dei mezzi di soccorso alcuna criticità”, che la variante di trattasi possa essere esaminata per le valutazioni di merito.

Per quanto sopra rappresentato allo stato non ostano motivi all’approvazione della variante urbanistica.

Ciò in quanto risulta anche superata, la problematica relativa alla procedura di esclusione VAS ... con la nota prot. Comunale prot. 5294 del 13/04/2016,...si chiarisce e si evidenzia che “non è necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. n° 152/2006.”

b) in merito alla non sovrapponibilità riguardante la destinazione di alcune particelle nel P.di F. con le corrispondenti nell’elaborato progettuale in variante allo strumento urbanistico, nonostante siano state effettuate, con le cartografie a disposizione tutte le possibili sovrapposizioni, **risultano delle imprecisioni nell’apprezzare la ricadenza urbanistica che pertanto può NON risultare UNIVOCA**, come peraltro già affermato dal tecnico comunale.

Nella considerazione che trattasi di problemi, che non possono inficiare la realizzazione dell’opera, che è catastalmente ben definita, si ritiene di dover demandare tale problematica alla redazione del nuovo strumento urbanistico generale, che utilizza la cartografia aggiornata, che potrà utilmente essere confrontata con quella catastale, in particolar modo utilizzando come riferimenti gli edifici già realizzati e dotati di concessione edilizia.

...omissis.”

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio scolastico a due elevazioni fuori terra, oltre un piano cantinato in cui allocare i locali tecnici.

Poiché l’opera da realizzare rientra nella fascia dei 500 mt. dalla linea della battaglia ed oltre i 150 mt., il Sindaco del comune di Torregrotta ha richiesto la deroga posta dall’art. 16 della L.R. 78/76.

La richiesta di deroga, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 78/76, modificato dall’art. 89 della l.r. 06/2001, è soggetta alla concertazione tra questo Dipartimento e l’Assessorato ai BB.CC.AA., previo parere favorevole del Consiglio regionale dell’urbanistica.

La deroga può essere concessa in quanto trattasi di “opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico” di cui all’art. 89, comma 11 della legge regionale 03 maggio 2001, n° 6.

Tutto ciò premesso, rilevato, ritenuto, considerato, e visto gli atti ed elaborati così come richiamati, questo Servizio 3 – U.O.3.1 valuta che quanto richiesto dal Sindaco del Comune di Torregrotta sia meritevole di accoglimento sotto il profilo urbanistico la deroga e la variante, fatti salvi i pareri prescritti per legge.

Pertanto, il Servizio 3-Unità Operativa 3.1

è del parere che

la richiesta di deroga all'indice di densità edilizia, da 0,75 mc/mq. a 2,012 mc./mq., ai sensi degli artt. 15 e 16 della l.r. 78/76 così come modificato dall'art. 89 della l.r. 6/2001 **e la richiesta di variante al P di F.**, consistente nel cambio di destinazione dell'area in argomento in "Edilizia Scolastica" di cui alle deliberazioni n° 11 del 26/03/2014 e n° 02 del 27/01/2015, **siano meritevoli di approvazione**, a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettati dagli Enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento."

VISTA la nota prot. n. 11479 del 27 maggio 2016, con la quale la segreteria del CRU - Servizio 6/DRU ha trasmesso il voto n° 3, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nell'adunanza del 25 maggio 2016, che di seguito si trascrive:

"Vista la proposta di parere n° 4 del 22/04/2016 con la quale l'U.O.3.1/S3/DRU ha ritenuto meritevole di approvazione << la richiesta di deroga all'indice di densità edilizia, da 0,75 mc/mq. a 2,012 mc./mq., ai sensi degli artt. 15 e 16 della l.r. 78/76 così come modificato dall'art. 89 della L.R. 6/2001 e la richiesta di variante al P di F., consistente nel cambio di destinazione dell'area in argomento in "Edilizia Scolastica" di cui alle deliberazioni n° 11 del 26/03/2014 e n° 02 del 27/01/2015..., a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettati dagli Enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento>>.

Sentito il relatore che ha illustrato i contenuti della proposta su citata, il Consiglio ha ritenuto di condividere la stessa precisando che la variante urbanistica deve intendersi approvata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 71/78.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza al parere n. 4/U.O.3.1/S3/DRU del 22/04/2016, parte integrante del presente voto, è del **parere** che la richiesta di deroga all'indice di densità edilizia, da 0,75 mc/mq. e la richiesta di variante al P di F., di cui alle deliberazioni n° 11 del 26/03/2014 e n° 02 del 27/01/2015 del Consiglio comunale di Torregrotta siano meritevoli di approvazione con le precisazioni sopra esposte e le prescrizioni di cui al parere n° 4/U.O.3.1/S3/DRU del 22/04/2016.";

VISTA la nota prot. n. 11483 del 27 maggio 2016, con la quale questo Dipartimento, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, secondo quanto disposto dal comma 10, dell'art. 89, della legge regionale n. 6/2001;

VISTA la nota prot. n. 28377 del 01 giugno 2016, pervenuta all' A.R.T.A. in data 01/06/2016 ed assunta in pari data con prot. n.11814, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale 6/2001, il parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 3979 del 31 maggio 2016;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 3 del 25 maggio 2016, e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Torregrotta, è concessa la deroga all'indice di densità edilizia per la realizzazione di una scuola materna-elementare, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 3 del 25 maggio 2016, nonché al parere favorevole dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, prot. n. 28377 del 01 giugno 2016.

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, in conformità a quanto espresso con il voto n. 3 del 25 maggio 2016 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché alle condizioni contenute nella proposta di parere n. 04 del 22 aprile 2016, resa dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/D.R.U., è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Torregrotta, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area in argomento in "Edilizia Scolastica", di cui alle deliberazioni n° 11 del 26 marzo 2014 e n° 02 del 27 gennaio 2015 del Consiglio comunale di Torregrotta.

Art. 3 - Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) proposta di parere n. 04 del 22 aprile 2016, resa dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU;

- 2) voto n° 3 del 25 maggio 2016, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) delibera di Consiglio Comunale di Torregrotta, n° 11 del 26 marzo 2014 con allegata proposta di deliberazione;
- 4) delibera di Consiglio Comunale di Torregrotta, n° 02 del 27 gennaio 2015 con allegata proposta di deliberazione;
- 5) delibera di Consiglio Comunale di Torregrotta, n° 18 del 28 aprile 2015 con allegata proposta di deliberazione;
- 6) nota prot. n. 28377 del 01 giugno 2016, dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con allegato parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 3979 del 31 maggio 2016;
- 7) D.D.G. n° 927 del 26/11/2010, parere motivato per il "processo di VAS" della "proposta di Piano Regolatore Generale", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) Stralcio del P.di F. vigente (D.A. n° 174 del 26/11/1974) con relativa legenda;
- 9) Stralcio del P.di F. vigente con sovrapposto stralcio catastale;
- 10) ELAB.PE.GEN.REL.01 – Relazione Generale;
- 11) ELAB.PE.ESP.REL.02 – Piano particellare di esproprio;
- 12) ELAB.PE.A.DIS.01 – Inquadramento urbanistico, scala 1:500–1:2000– 1:5000;
- 13) ELAB.PE.A.DIS.02 – Planimetria generale di progetto, scala 1:200;
- 14) ELAB.PE.A.DIS.03 – Pianta piano cantinato, scala 1:100;
- 15) ELAB.PE.A.DIS.04 – Pianta piano terra, scala 1:100;
- 16) ELAB.PE.A.DIS.05 – Pianta piano primo, scala 1:100;
- 17) ELAB.PE.A.DIS.06 – Pianta copertura, scala 1:100;
- 18) ELAB.PE.A.DIS.07 – Prospetti, scala 1:100;
- 19) ELAB.PE.A.DIS.08 – Sezioni, scala 1:100;
- 20) ELAB.PE.A.DIS.15 – Planimetria stato di fatto, scala 1:500;

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

Art. 5 - Il Comune di Torregrotta resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con l'esclusione degli allegati, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 1150/1942, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo, li

07/06/2016

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Giglione)
firmato